

**TRIBUNALE DI TREVISO**

**Seconda Sezione Civile**

**R.G. 21/16 CP**

Gov. 1558/17

rep. 78/17

**Il Tribunale**, riunito in camera di consiglio e composto da

- **dott. Caterina Passarelli**      Presidente rel.
- **dott. Elena Rossi**              Giudice
- **dott. Gianluigi Zulian**        Giudice

In relazione alla domanda di concordato preventivo presentata da

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso depositato in data 9/8/16 con il quale \_\_\_\_\_, con sede in

\_\_\_\_\_a, via \_\_\_\_\_ ha presentato la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 l.f. chiedendo di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis lf;

rilevato che, con decreto depositato in data 12/10/16, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 160 lf, questo Tribunale ha accolto la domanda e, nominato il Giudice delegato nonché il Commissario giudiziale, ha fissato l'adunanza dei creditori per il 7/2/17 avanti al primo;

dato atto che il Commissario Giudiziale, con comunicazione depositata in data 28/2/17,

ha riferito che la proposta di concordato aveva ottenuto il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto ex art. 177 LF, sia con

riferimento a ciascuna delle tre classi e sia con riferimento al valore complessivo dei crediti;

tenuto conto che, fissata l'udienza ex art. 180 lf per il giorno 7/4/17, la ricorrente ha chiesto l'omologa del concordato e che, nel termine prescritto,

\_\_\_\_\_ ha proposto opposizione;

considerato il parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale;

visto l'art.180 lf, quarto comma,

**osserva**

\_\_\_\_\_ creditore dissenziente, ha proposto opposizione sulla premessa che il Tribunale ha il potere-dovere di verificare, nell'ambito della valutazione sulla correttezza, coerenza e logicità del giudizio di fattibilità del piano, la possibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato e l'eventuale inidoneità di quest'ultima a soddisfare in qualche misura i crediti, nel rispetto dei termini di adempimento previsti (v. ricorso depositato in data 28/3/17).

Ciò premesso, occorre definire i limiti della legittimazione di \_\_\_\_\_ alla proposizione della presente opposizione in quanto creditore dissenziente appartenente ad una classe la cui maggioranza ha espresso voto favorevole. E, al riguardo, può affermarsi che le contestazioni svolte dalla opponente non possono estendersi agli aspetti relativi alla convenienza della proposta atteso che l'art. 180 lf riconosce sul punto la legittimazione unicamente al creditore appartenente ad una classe dissenziente (ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, ai creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei crediti ammessi al voto). Pertanto, il tema della convenienza della proposta concordataria, intesa come valutazione del confronto fra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il concordato e quello possibile attraverso le alternative concretamente praticabili, può essere introdotto, mediante opposizione, unicamente dai creditori dissenzienti



appartenenti a una classe dissenziente; per contro, il creditore dissenziente di classe assenziente, come nel caso di specie, può proporre opposizione all'omologa solo con riguardo alla regolarità formale della procedura.

Né può dirsi che il controllo giudiziale possa estendersi, in questa sede, alla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano, dovendo tale controllo essere limitato alla verifica della sussistenza o meno di una assoluta e manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, inettitudine individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, (Cass. 4915/17; 11497/14; 24970/13 secondo cui *“in tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, quale presupposto di ammissibilità, consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato”).*

Ora, nel caso di specie, le doglianze introdotte da non rivelano affatto una assoluta e manifesta inettitudine del piano che possa legittimare l'opponente a lamentare la mancanza di un presupposto di ammissibilità quale è quello della fattibilità: infatti, dopo una generica affermazione sulla ricaduta negativa sulla collettività di concordati preventivi omologati che restano poi in tutto o in parte in eseguiti, ha illustrato gli elementi asseritamente ostativi alla omologa del concordato in esame quali l'insufficienza del fondo rischi, l'assenza di garanzia circa i tempi di soddisfacimento, l'equivoco

apporto del terzo e la condotta del debitore; tuttavia, tali elementi non impediscono in modo obiettivo la realizzabilità del piano trattandosi di aspetti che rientrano nel rischio assunto dai creditori con la manifestazione del voto e che incidono sul giudizio prognostico circa la possibilità che il piano possa trovare attuazione secondo le previsioni, senza escludere *ex ante* la suddetta realizzabilità.

Ne consegue che i motivi di opposizione possono essere presi in considerazione unicamente sotto il profilo della regolarità della procedura attraverso il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori con la proposta di concordato e i documenti allegati, in funzione di una consapevole espressione del loro voto. Pertanto, va rilevato quanto segue.

**a) sulla escussione delle due fideiussioni rilasciate da**  
**Siena nell'interesse di** \_\_\_\_\_ **1 a favore di** \_\_\_\_\_

**Et** \_\_\_\_\_

Va sottolineato come la doglianza può assumere rilievo unicamente in relazione all'aspetto di una pretesa mancanza di corretta informazione ai creditori da parte di \_\_\_\_\_ atteso che ogni altra considerazione attiene alla convenienza della proposta, preclusa in questa sede.

Ciò premesso, va osservato che l'attestazione ha ritenuto "*prudente quantificare un fondo rischi chirografario, collegato al rischio che i committenti possano escutere i performance bond, emessi a loro favore prima dell'apertura del concorso, per vizi rilevati successivamente; ciò impatterebbe, infatti, sul credito bancario, atteso che la banca dovrebbe corrispondere le garanzie rilasciate e surrogarsi nel passivo concordatario. Sebbene dall'analisi storica emerga che tale rischio assuma a valori pari a zero, non è tuttavia escluso che lo stesso si manifesti in pendenza di procedura. Applicando percentuali di ponderazione in base all'anzianità e all'entità delle commesse*



*ancora a rischio, l'attestatore ha quantificato tale fondo in complessivi € 240.000.*"

(pag.71 attestazione).

L'informazione appare corretta e completa sulla opportunità di individuare un fondo rischi, non previsto dal piano. La sufficienza o meno di tale fondo rischi attiene alla convenienza della proposta in relazione al quale

Del resto, il Commissario giudiziale ha ribadito il parere favorevole espresso precisando che *"a Piano sono stanziati, oltre a un Fondo rischi generici in prededuzione per 150.000 euro, a fronte di imprevisti generici e a un Fondo rischi specifici in prededuzione per 150.000 euro, a fronte di potenziali oneri di accesso alla mobilità (che ad oggi sembrerebbe sovrabbondante rispetto alle stime di utilizzo)"* e che *"il Consiglio di amministrazione di E ha sottoscritto l'impegno a mettere a disposizione ulteriori euro 100.000 a copertura di sopravvenienze di natura chirografaria eccedenti l'utilizzo di detti fondi rischi, corrispondenti a passività chirografarie di 500.000 euro.*

*Inoltre, la società ha costituito un fondo rischi per svalutazione crediti per euro 335.634,21, a fronte di un portafoglio di crediti individuati analiticamente, dei quali in realtà sono già stati riscossi - come da evidenze della contabilità aziendale verificate - crediti per complessivi euro 133.579,53.=: tale somma rappresenta quindi una quota di fondo rischi che si è liberata per la copertura di ulteriori rischi emergenti".* (v. pag.3 parere integrativo del 24/3/17).

Ne consegue che, esclusa la rilevanza della pretesa insufficienza del fondo rischi, attinente alla convenienza della proposta, non è ravvisabile alcuna carenza informativa ai creditori, ben informati delle modalità con cui opera nei rapporti con i committenti.

**b) sulla asserita durata ultra quinquennale del piano in assenza di alcuna garanzia.**

Va rilevata l'erroneità dell'affermazione secondo cui il piano proposto ha una durata ultra quinquennale in quanto l'arco temporale previsto da ..... va dalla data di omologa, richiesta il 27/3/17, al 31/12/21: ne consegue che rimane estranea alla fattispecie in esame l'affermazione secondo cui il piano con una durata più lunga di tre/cinque anni *dovrebbe essere sostenuto con idonee garanzie rilasciate da terzi* per l'adempimento della proposta. E ciò, a prescindere dal fatto che nessuna norma impone la concessione di garanzie per i tempi di esecuzione del piano, trattandosi di un aspetto rientrante nella fattibilità economica la cui valutazione compete unicamente ai creditori.

**c) sulla pretesa non effettività dell'apporto di nuova finanza da parte di**

L'opponente afferma, altresì, che l'apporto di nuova finanza da parte di ..... non sia effettivo in quanto detta società, per effetto della scissione da ..... , ex art. 2506 *quater* cc, è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico. In realtà, premesso che la responsabilità solidale riguarda i debiti anteriori alla scissione risalente al 16/3/11, la disposizione richiamata tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali per l'ipotesi di scissione, non anche ad accrescerle (cfr. Cass.4455/16), di talchè l'apporto di nuova finanza da parte di L ..... a favore di ..... appare davvero neutrale rispetto al meccanismo della norma, per cui l'attestazione non può ritenersi carente al riguardo (ogni altro aspetto attiene unicamente alla convenienza della proposta e, come tale, è inammissibile in questa sede).

**d) sulla non meritevolezza della condotta del debitore che si è finanziato a danno del ceto bancario per €. 6.885.000,00 mediante l'anticipazione di fatture difficilmente esigibili, anziché chiedere il fallimento.**



Infine, sulla condotta del debitore e sulle cause che hanno condotto al dissesto, va rilevato come il rapporto tra capitale di rischio e capitale di debito sia rimesso alla valutazione discrezionale degli amministratori sociali con la conseguenza che il Tribunale non ha alcun potere di sindacato al riguardo.

Ne consegue che l'opposizione deve essere respinta e, in mancanza di motivi ostativi, può essere omologato il concordato.

In ordine alle spese processuali, queste, in presenza di un'opposizione rigettata, devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico di \_\_\_\_\_ ; la valutazione è fatta in base alla struttura del procedimento, di valore indeterminabile.

Parte proponente chiede che venga accertata la responsabilità ex art.96 terzo comma cpc di \_\_\_\_\_ adducendo, a fondamento della domanda, il danno che deriva ad \_\_\_\_\_ per l'allungamento dei tempi necessari alla definitività del decreto di omologa

e conseguente chiusura della procedura (non può assumere rilievo, invece, l'esito di trattative pregresse o gli evidenziati profili di responsabilità della banca nella scelta di votare contro la proposta di concordato, trattandosi di scelte insindacabili).

Ora, è pur vero che la possibilità di condannare, anche d'ufficio, al pagamento a favore della controparte di somma equitativamente determinata costituisce un rimedio di natura "sanzionatoria" volto a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema, tuttavia, il preteso danno, ancorché non determinato o indeterminabile, deve essere apprezzabile nell'aspetto genetico. Nel caso di specie, invece, considerato che il decreto di omologa è provvisoriamente esecutivo ex art. 180, quinto comma, l.f., appare difficile ravvisare un danno ulteriore rispetto alla liquidazione delle spese legali che possa essere riferito al ritardo della definitività del presente decreto.

**p.q.m.**

letti gli artt. 180 e 182 l.f..

1) **Rigetta l'opposizione** proposta da \_\_\_\_\_  
condannando quest'ultima alla rifusione delle spese processuali a favore di \_\_\_\_\_,  
spese liquidate in complessivi €. 5.000,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa;

2) **Omologa il concordato preventivo** proposto da \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_

**manda**

alla cancelleria affinché provveda a richiedere all'ufficio del Registro delle imprese competente, l'iscrizione del decreto di omologazione del concordato preventivo in conformità a quanto prescritto dall'art.17 lf, richiamato dall'art.180, quinto comma, lf (la pubblicazione del decreto di omologa, decreto destinato a segnare la chiusura della procedura ex art.181 lf, supera l'esigenza di cancellazione della annotazione della pendenza del concordato preventivo).

Tenuto conto che non appare necessaria la nomina di un liquidatore in considerazione del carattere marginale delle relative operazioni rispetto alla prosecuzione dell'attività, dispone che il Commissario Giudiziale:

- sorvegli lo svolgimento della liquidazione dei beni non funzionali e segua la regolare esecuzione del piano;
- tenga informato il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni rispetto alle previsioni di piano;
- in caso di rilevanti inadempimenti, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 lf.

Si comunichi.



Treviso, 7/4/17

Il Presidente relatore ed estensore

*Caterina Passarelli*

21 APR. 2017

Depositate in

Fallimenti e Società.it